



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena

Regolamento per il conferimento degli incarichi tecnici

Approvato con Delibera di C. C. n. 4 del 24/01/2007
Integrato con Delibera di C.C. n. 31 del 31/05/2007

Regolamento per il conferimento degli incarichi tecnici

Articolo 1 - Principi Generali

Il presente Regolamento detta le norme per il conferimento degli incarichi professionali di natura tecnica.

A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..

L'Amministrazione Comunale, valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

E' consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge ovvero per prestazioni e per le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro.
- c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

Le opere, per la progettazione e/o realizzazione delle quali sono decisi incarichi professionali di natura tecnica, devono essere specificate negli atti di programmazione e la spesa per gli incarichi deve essere prevista nel bilancio ordinario.

Articolo 2 - Destinatari degli incarichi

Gli incarichi possono essere conferiti:

- a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure impegnati in libera attività connessa alla specificità delle prestazioni richieste;
- a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
- ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
- alle Università o loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Articolo 3 – Elenchi dei Professionisti

Per l'affidamento di incarichi professionali di natura tecnica oggetto del presente Regolamento sono costituiti elenchi aperti, altrimenti detti Anagrafe ufficiale, di professionisti e di studi associati professionali che si siano dichiarati disponibili.

L'iscrizione ha luogo su istanza del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato composta dalla seguente documentazione:

- a) Domanda con espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento, nonché l'indicazione a quale od a quali elenchi i professionisti singoli o di studi associati intendono essere inseriti.
- b) Curriculum professionale volto ad evidenziare competenze e significative esperienze acquisite per servizi svolti o in corso di svolgimento nel quinquennio precedente alla data del suddetto avviso;
- c) Dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione;
- d) Dichiarazione di presa visione del presente Regolamento per il conferimento degli incarichi tecnici;

Tali documenti dovranno essere redatti secondo quanto indicato nell'avviso pubblicato annualmente da questa Amministrazione, integrati dalla documentazione richiestavi, completi di timbro professionale e firma autenticata nelle forme di legge oppure accompagnata da idoneo documento di identità.

L'iscrizione negli elenchi od il suo diniego è disposta dal Responsabile del Servizio Competente.

L'iscrizione negli elenchi avviene nell'ordine di presentazione delle domande.

Sulla base delle domande presentate verranno formati tanti elenchi quante siano le professionalità e le specializzazioni disponibili. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro curriculum.

Articolo 4 - Incarichi Speciali

La necessità di ricorrere agli incarichi di cui all'art. 1 secondo comma lettera c), se non riservati dalla normativa statale alla competenza del Sindaco è dichiarata con deliberazione dalla Giunta Comunale.

La deliberazione deve essere dettagliatamente motivata sia in ordine alla peculiarità dell'oggetto che della materia.

Nei casi in cui è necessario valutare situazioni complesse, i cui esiti progettuali incidano sulla forma o il funzionamento della città o di parti di essa, anche non estese, o siano di particolare interesse per la comunità, preventivamente all'esperienza di qualsiasi procedura concorsuale di affidamento, potrà essere indetto un concorso di idee, finalizzato alla individuazione dei dati e dei requisiti di base del progetto stesso e che ne possa costituire sulla scorta delle individuazioni del programma triennale delle opere pubbliche il documento preliminare alla progettazione.

Articolo 5 - Convenzioni

Gli incarichi correnti devono essere regolati da convenzioni o disciplinari quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultano già compiutamente definiti dalla determinazione di incarico.

Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, da approvare con apposita determinazione, devono precisare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità od i criteri di definizione e le modalità di pagamento del corrispettivo.

Devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

Nelle convenzioni gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi.

Articolo 6 – Affidamento degli incarichi agli iscritti negli Elenchi

Gli incarichi di cui all'art. 1 secondo comma, lettere a) e b) sono affidati mediante determinazione contenente congrua motivazione che, oltre a quanto previsto dall'art. 1, tenga altresì conto:

- 1) dell'ordine di iscrizione nell'elenco;
- 2) dell'attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;
- 3) del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- 4) della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;

- 5) dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Gli incarichi comportanti corrispettivi di elevato valore, compatibilmente con la loro natura ed oggetto, sono preferibilmente conferiti congiuntamente a più professionisti o comunque a studi associati.

Articolo 7 - Direzione Lavori

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 130 della Legge n. 163/2006 e ss.mm.ii., di norma deve essere istituito un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

Qualora l'attività di direzione lavori non possa essere espletata dalla struttura interna comunale per carenza di organico e qualora non possa essere svolta da altre Amministrazioni pubbliche o dal progettista incaricato, tale funzione può essere affidata ad un professionista esterno. Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia fissata dalla normativa comunitaria il professionista può essere scelto previa valutazione dei curricula, seguendo i criteri della rotazione e della necessità di evitare di norma, il cumulo degli incarichi; devono essere osservate le stesse forme di pubblicità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Per incarichi di direzione lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, si dovranno seguire le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 8 - Esclusione dal conferimento degli incarichi

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Castellina in Chianti;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Castellina in Chianti.

Articolo 9 - Collaudo

Gli incarichi di collaudo anche in corso d'opera vengono affidati a tecnici nell'ambito del personale comunale. In ipotesi di carenza di organico l'incarico è affidato a professionisti esterni secondo le vigenti normative in materia attingendo dall'apposito albo della Regione Toscana.

In ogni caso gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a chi abbia svolto attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori oggetto di collaudo.

Articolo 10 - Giovani Professionisti

Per favorire l'inserimento dei giovani diplomati e/o laureati, abilitati all'esercizio della professione da meno di 5 anni, nel mondo del lavoro, il Responsabile del Servizio:

- potrà, assicurando la pubblicità mediante Bando su Internet e Albo Pretorio, riservare a loro alcune progettazioni di importo stimato inferiore a 20.000 Euro, IVA esclusa, che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione;
- per gli incarichi di importo stimato superiore a 20.000 Euro, potrà prevedere nei bandi forme di incentivazione per favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione del progetto, che ovviamente dovranno risultare fra i firmatari del progetto, unitamente agli altri tecnici componenti il gruppo di progettazione. La compartecipazione dei giovani professionisti alla redazione progettuale comporterà il riconoscimento di un adeguato

punteggio. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere l'obbligatoria presenza di un giovane professionista.

Articolo 11 - Anagrafe Ufficiale

E' costituita l'Anagrafe ufficiale dei professionisti che chiedono di prestare servizi o consulenze presso l'Ente.

L'anagrafe sarà distinta per sezione professionale e sarà aggiornata con cadenza annuale.

La domanda di inserimento in tale anagrafe, oltre ad essere corredata dalla documentazione prevista all'art.3, in caso di studi associati o società, dovrà essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa appartenenti.

Articolo 12 - Registro degli Incarichi professionali di natura tecnica

E' istituito altresì il Registro degli incarichi professionali di natura tecnica conferiti dall'Amministrazione suddiviso per sezione professionale.

In esso dovranno essere indicati i seguenti dati:

- generalità del/i professionista/i;
- sezione di iscrizione;
- oggetto e durata dell'incarico;
- soggetto che ha emanato la determina di incarico;
- importo del compenso preventivato e importo effettivamente liquidato al/i professionista/i.

Il Registro sarà curato da un unico Servizio.

Articolo 13 - Procedure di selezione e affidamento

Ferma restando la normativa specifica vigente sui Lavori Pubblici, gli incarichi previsti nel presente articolo, consistono in servizi professionali che questo Comune commissiona per far fronte a precise e motivate esigenze presentate dai Servizi della struttura comunale.

In via generale si tratta di attività professionali, per le quali il professionista è tenuto a fornire un determinato prodotto, assistenza, ricerca o consulenza.

Il ricorso all'attività professionale deve essere proposto e congruamente motivato dal Responsabile del Servizio sotto i profili della specialità delle prestazioni, della carenza di mezzi strutturali e strumentali nonché dell'insufficienza del personale.

Per il ricorso ad attività professionali esterne, si osservano i principi generali riportati di seguito.

- 1) Dovrà essere assicurata adeguata pubblicità, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa attraverso apposito bando contenente l'oggetto dell'incarico, l'importo presunto delle opere da progettare, i requisiti di qualificazione tecnico - organizzativi richiesti, i tempi per l'espletamento dell'incarico, il luogo dove si potrà prendere visione del contenuto della convenzione di incarico, i termini e le modalità per la presentazione delle candidature e i criteri di selezione ai fini del successivo invito.
- 2) Il bando dovrà espressamente riportare gli elementi ed i correlati pesi ponderali che saranno presi in considerazione ai fini della successiva valutazione di merito da parte della preposta Commissione.
- 3) L'espletamento delle operazioni di cui al presente articolo sono formalizzate mediante apposita determinazione a contrattare, del Responsabile del Servizio competente. Gli elementi vengono desunti dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
- 4) Il Responsabile del procedimento determinerà, in relazione alla natura dell'incarico ed agli atti di indirizzo e programmazione adottati dall'Amministrazione, gli ulteriori dati da indicare nel bando.

- 5) L'espletamento delle attività gestionali di cui al presente articolo ed al successivo spettano al Responsabile del Servizio che ha promosso il procedimento di realizzazione dell'opera pubblica.
- 6) L'affidamento dell'incarico professionale, qualora vi si provveda mediante confronto concorrenziale, avviene mediante determinazione del Responsabile di Servizio che ha attivato il procedimento.

La procedura di selezione si baserà essenzialmente, fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione di legge o di regolamento, sull'importo e sul numero dei lavori a cui erano preordinati i servizi di progettazione svolti. La valutazione delle offerte tecnico - economiche dei soggetti selezionati è effettuata da apposita commissione prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di n. 3 elaborazioni riguardanti progetti affini a quello da progettare;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
- curriculum dei professionisti che svolgeranno l'incarico;
- ribasso percentuale relativamente alle prestazioni non soggette all'applicazione dei minimi tariffari inderogabili;
- eventuale ribasso sul tempo previsto.

La selezione delle candidature pervenute avviene sulla base dei requisiti tecnico – organizzativi presentati con riferimento ad un lasso di tempo non superiore a dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la previsione dell'elemento prezzo, alla luce di quanto previsto nella Legge 04/08/2006 n. 248 ss.mm.ii. inerente la liberalizzazione dei servizi professionali.

La procedura di affidamento dell'incarico deve attenersi ai seguenti criteri:

- 1) qualora, nei soli casi di progettazioni interne degli uffici tecnici, le stazioni appaltanti debbano avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di servizi tecnici, di **importo stimato inferiore a 20.000 Euro, IVA esclusa** per attività marginali e/o propedeutiche alla progettazione, (prestazioni, quindi, inquadrabili come azioni endoprocedimentali prive di autonoma rilevanza progettuale, caratterizzate da uniformità prestazionale, da rifondersi nella vera attività di progettazione di cui il progettista assume la diretta responsabilità) ovvero della collaborazione di altri soggetti economici, se compatibile con l'oggetto dell'incarico, possono procedere mediante acquisizione in economia degli stessi.

In questi casi, il Responsabile interessato può procedere con affidamento diretto, mediante apposita determinazione, rivolto ad un solo soggetto professionale esterno, preferibilmente iscritto negli elenchi, procedendo comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa valutazione dei curricula, seguendo i criteri: della rotazione, della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi, dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto dell'esperienza e specifica capacità professionale con riferimento a progettazioni simili svolte, corredate, se possibile, di documentazioni grafiche o fotografiche. La deroga al principio della rotazione deve essere motivata chiaramente nella determina di conferimento dell'incarico. L'atto dovrà contenere attestazione dell'avvenuta verifica della competenza dell'esperienza e della capacità professionale in relazione alla progettazione da affidare e fornire idonea motivazione della scelta effettuata.

- 2) gli incarichi professionali di natura tecnica di **importo stimato inferiore a 20.000 Euro, IVA esclusa**, possono essere affidati, dietro apposita determinazione dal Responsabile del Servizio competente, con procedura diretta, ai sensi del combinato disposto degli articoli

91, comma 2 e 125, comma 11, ad un soggetto professionale esterno, preferibilmente iscritto negli elenchi, procedendo comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa valutazione dei curricula, seguendo i criteri: della rotazione, della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi, dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto dell'esperienza e specifica capacità professionale con riferimento a progettazioni similari svolte, corredate, se possibile, di documentazioni grafiche o fotografiche. La deroga al principio della rotazione deve essere motivata chiaramente nella determina di conferimento dell'incarico. L'atto dovrà contenere attestazione dell'avvenuta verifica della competenza dell'esperienza e della capacità professionale in relazione alla progettazione da affidare e fornire idonea motivazione della scelta effettuata.

- 3) gli incarichi professionali di natura tecnica di **importo stimato inferiore a 100.000 Euro, IVA esclusa** possono essere affidati, dietro apposita determinazione dal Responsabile del Servizio competente, ad un soggetto professionale esterno, ai sensi dell'art. 91 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del medesimo decreto legislativo, rivolgendo l'invito ad almeno cinque soggetti iscritti negli elenchi, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, previa valutazione dei curricula, seguendo i criteri: della rotazione, della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi, dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, dell'esperienza e specifica capacità professionale con riferimento a progettazioni similari svolte, corredate, se possibile, di documentazioni grafiche o fotografiche. La deroga al principio della rotazione deve essere motivata chiaramente nella determina di conferimento dell'incarico. L'atto dovrà contenere attestazione dell'avvenuta verifica della competenza dell'esperienza e della capacità professionale in relazione alla progettazione da affidare e fornire idonea motivazione della scelta effettuata.

Nel caso in cui negli elenchi non vi fossero soggetti idonei in numero sufficiente, si potrà procedere mediante procedure ad evidenza pubblica (licitazione privata ai sensi degli artt. 63 e seguenti del D.P.R. n. 554/99) e sistemi di aggiudicazione che garantiscano i principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità in misura uguale o simile a quelle previste dalle norme di derivazione comunitaria, per i quali, secondo quanto previsto dall'art.91 c.1 del Codice in relazione ai contratti "sottosoglia", è sufficiente l'espletamento di procedure pubblicitarie di ambito locale, ossia tramite informazione data a mezzo di pubblicizzazione sull'albo pretorio dell'Ente e, facoltativamente, sul sito internet dello stesso per una durata minima di gg. 20.

- 4) gli incarichi professionali di natura tecnica di **importo stimato fra 100.000 Euro e 211.000 Euro, IVA esclusa**, possono essere affidati mediante procedure ad evidenza pubblica (licitazione privata ai sensi degli artt. 63 e seguenti del D.P.R. n. 554/99) e sistemi di aggiudicazione che garantiscano i principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità in misura uguale o simile a quelle previste dalle norme di derivazione comunitaria, per i quali, secondo quanto previsto dall'art.91 c.1 del Codice in relazione ai contratti "sottosoglia", è sufficiente l'espletamento di procedure pubblicitarie di ambito nazionale, ossia tramite la relativa informazione che deve essere data mediante pubblicazione su G.U. della Repubblica, sull'albo pretorio dell'Ente e, facoltativamente, sul sito internet per una durata minima di gg. 20.
- 5) per gli incarichi professionali di natura tecnica di **importo stimato superiore a 211.000 Euro, IVA esclusa**, si rimanda alle procedure di evidenza pubblica previste per i contratti "soprasoglia" dalle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.), mediante

ricorso ad una procedura aperta con espletamento di procedure pubblicitarie di ambito comunitario.

Articolo 14 - Commissioni

Le commissioni di valutazione di cui all'art.13 sono composte seguendo i principi e le modalità delineati di seguito.

Alle operazioni di valutazione attende un'apposita commissione tecnica composta da 3 membri, della quale è membro di diritto il Responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato, oltre a 2 membri esperti che potranno essere interni oppure esterni all'Ente.

Il Responsabile del servizio o il suo rappresentante sarà il presidente.

L'atto di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata.

Gli esperti qualora siano esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché fra i dipendenti di Enti Pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà attestare che le prestazioni non possono essere espletate da alcun dipendente dell'Ente e tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura interferenti con l'oggetto dell'appalto.

Nell'atto in cui viene nominata la commissione è, altresì, precisata la misura del compenso spettante ai componenti esterni ed il relativo finanziamento.

Nel caso in cui nel bando o nella lettera di invito siano prefissati unicamente gli elementi e/o i parametri da prendere in considerazione, i valori espressi in punteggi o i coefficienti di valore attribuibili ai singoli elementi che compongono le offerte, saranno determinati dalla commissione prima dell'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnico - qualitativa.

I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La commissione, ad avvenuta conclusione del procedimento valutativo, procede alla formazione di una graduatoria finale di merito.

Articolo 15 - Corrispettivi

Le prestazioni professionali saranno corrisposte nel rispetto delle tariffe professionali vigenti al momento della stipula della convenzione, ed alla luce di quanto previsto nella Legge 04/08/2006 n. 248 ss.mm.ii. inerente la liberalizzazione dei servizi professionali.

Si precisa che i criteri per la valutazione delle offerte verranno fissati di volta in volta nella documentazione di gara.

Per gli incarichi affidati ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 6, il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, con le riduzioni di cui alla prima parte del presente articolo, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora non esistano riferimenti tariffari disciplinati da leggi o in difetto di qualsiasi riferimento normativo o disciplinare, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà calcolare il compenso in riferimento ai valori di mercato della prestazione.

Ai sensi del disposto dell'art. 92 primo comma del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 l'Ente non può subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 tutti gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, alla vigilanza ed ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche

connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'Ente.

Articolo 16 - Convenzione e lettere d'incarico

Per **incarichi d'importo pari o superiori a 20.000 Euro** si procede alla stipula della convenzione d'incarico in forma pubblica amministrativa, prevedendo le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del Responsabile competente:

- specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);
- corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e sulla base del presente regolamento ovvero come stabilito nell'art. 15;
- sconti;
- previsioni di cauzione contrattuale pari al 5%;
- previsioni di garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
- previsioni di idonee penali in rapporto alla natura ed all'entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- previsione di clausole risolutive espresse;
- clausola arbitrale;
- obbligo di rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- clausole riferite alla specificità della prestazione.

Per **incarichi di importo inferiore a 20.000 Euro** si procede all'affidamento del servizio mediante scrittura privata con lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato. Tale incarico deve contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo pari o superiore a 20.000 Euro.

Articolo 17 - Disposizioni Finali

Il Responsabile del procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.

In rispetto ai principi generali enunciati all'Art.1, l'elenco di tutti gli incarichi professionali di natura tecnica conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso la Segreteria Comunale a libera visione degli interessati.

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento Amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal Relativo Regolamento Comunale.

Inoltre lo stesso sarà trasmesso, a cura del Segretario, all'Ufficio Affari Generali che ne curerà l'inserimento sul sito internet dell'Ente.